

banca popolare di spoleto spa

Relazione ai sensi dell'art. 3 D.M. Giustizia n. 437/98, sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria del 29/30 giugno 2009, e ai sensi dell'art. 72 della delibera Consob n° 11971 e successive modifiche ed integrazioni da redigere in occasione di modifiche dello statuto

PARTE ORDINARIA

1) Politiche di remunerazione degli amministratori e dipendenti della Società

Sigg.ri Soci,

come noto, in data 4/3/2008 la Banca d'Italia ha emanato le "Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche" (di seguito anche "Disposizioni"), che hanno reso necessario procedere ad un adeguamento dello Statuto sociale e della regolamentazione interna della Banca.

Le Disposizioni prevedono, tra l'altro, al paragrafo 4 ("Meccanismi di remunerazione e incentivazione"), che adeguati meccanismi di remunerazione e di incentivazione degli Amministratori e del management della Banca possono favorire la competitività ed il governo delle imprese bancarie.

La remunerazione - in particolare di coloro che rivestono ruoli chiave all'interno dell'organizzazione aziendale - contribuisce, infatti, ad attrarre e mantenere nell'azienda soggetti aventi professionalità e capacità adeguate alle esigenze dell'impresa. Al contempo, i sistemi retributivi non devono essere in contrasto con le politiche di prudente gestione del rischio della Banca e con le sue strategie di lungo periodo.

In coerenza con i suesposti principi generali, lo Statuto delle banche deve riservare alla competenza dell'Assemblea ordinaria la fissazione dei compensi spettanti agli Organi dalla stessa nominati nonché l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

Si fa presente, in proposito, che il progetto di modifiche statutarie sopra menzionato prevede una variazione dell'art. 6 comma 3 in linea con quanto sopra rappresentato.

Le Disposizioni stabiliscono inoltre che all'Assemblea deve essere assicurata un'adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione, che potrà essere fornita in occasione dell'Assemblea convocata annualmente per l'approvazione del bilancio.

La previsione di sistemi di incentivazione deve rispettare alcune cautele di natura prudenziale, oltre che specifici limiti di carattere soggettivo.

In particolare, dall'approvazione delle politiche e degli eventuali piani deve risultare la coerenza degli stessi rispetto alla prudente gestione del rischio e alle strategie di lungo periodo, anche con la previsione di un corretto bilanciamento tra le componenti fisse e quelle variabili della remunerazione e, con riguardo alle seconde, sistemi di ponderazione per il rischio e meccanismi volti ad assicurare il collegamento del compenso con risultati effettivi e duraturi.

L'attuazione delle medesime politiche sarà comunque sottoposta alla verifica della Funzione Compliance, in linea con quanto previsto dalle Disposizioni.



In linea con la Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 14/12/2004 (2004/913/CE), le politiche di remunerazione devono in particolare indicare ragioni e criteri delle remunerazioni e fornire informazioni sull'importanza relativa delle componenti fisse e variabili (ivi compresi i premi collegati ai risultati e i compensi basati su strumenti finanziari) nonché sui trattamenti previsti in caso di scioglimento del rapporto.

Alla luce dei principi fissati dalla normativa di settore nei termini illustrati, è stato elaborato il documento "Politiche di Remunerazione", inerente la Banca Popolare di Spoleto SpA, di cui si propone l'approvazione.

2) Regolamento dell'Assemblea: modifiche

Sigg.ri Soci,

nell'ambito delle attività di revisione del quadro regolamentare in materia di governance, si è ritenuto opportuno procedere alla revisione del vigente "Regolamento dell'Assemblea".

Nel rinviare all'esame del documento per un'analisi più approfondita del testo, si evidenziano, di seguito, ed in via meramente esemplificativa, le modifiche più significative che si è ritenuto apportare al precedente Regolamento:

- art. 3 Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e accesso ai locali della riunione: "...I partecipanti che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'assemblea sono tenuti a far registrare la propria uscita.";
- art. 4 Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori: "...il numero degli azionisti presenti specificando il numero di quelli con diritto di voto, di quelli intervenuti per rappresentanza e di quelli intervenuti per delega";
- art. 6 Interventi e repliche: "...Gli aventi diritto possono intervenire su ciascuno degli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando eventuali proposte. La richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa. Coloro che intervengono hanno altresì diritto di replica";
- art. 10 Votazione:
 - o punto 2: "Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate per scrutinio palese";
 - o punto 3: "In base a quanto previsto dallo Statuto Sociale le votazioni per la nomina alle cariche sociali avvengono mediante utilizzo di apposite schede predisposte dalla Società munite di timbro e visto di convalida. Le schede per il rinnovo delle cariche sociali riporteranno i nominativi indicati nelle liste regolarmente depositate secondo la procedura prevista dallo Statuto Sociale. Il Socio ha la facoltà di cancellare dalla scheda i nominativi proposti e di sostituirli con altri di proprio gradimento";
 - o punto 4: Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del segretario o del notaio, dichiara all'assemblea i risultati delle votazioni.

Le modifiche proposte sono essenzialmente volte ad assicurare un più snello svolgimento delle attività assembleari nonché a rendere maggiormente espliciti i poteri e le facoltà dei partecipanti all'assemblea medesima.

3) Integrazione incarico della società di revisione KPMG SPA, per i bilanci 2009 - 2016



Sigg.ri Soci,

la Banca Popolare di Spoleto S.p.A. ha conferito alla società di revisione KPMG SPA l'incarico di revisore dei bilanci con riferimento al novennio 2008-2016. Peraltro, nel frattempo è entrato in vigore il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 che ha attuato, per la parte obbligatoria, la Direttiva 2003/51/CE che modifica la Direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE. In particolare, l'intervento normativo ha inciso sulla formulazione dell'art. 2409 ter c.c. cosicché è ora previsto che la relazione del revisore comprenda (oltre che un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio sottoposto a revisione e il quadro delle regole di redazione applicate dalla società, una descrizione della portata della revisione svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati, un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio.

Il predetto "giudizio di coerenza" si applica ai bilanci che iniziano successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo e, quindi, a partire dal bilancio 2008. La società di revisione KPMG SPA ha espresso il predetto giudizio con riferimento all'esercizio 2008.

Peraltro, allo scopo di recepire adeguatamente ed integralmente i mutamenti normativi si ritiene opportuno integrare, nel senso preteso dalla normativa, l'originario incarico nel cui ambito sia previsto l'impegno da parte della KPMG SPA di redigere una propria relazione coerente con il nuovo schema di legge sopra indicato.

A fronte del più gravoso impegno, peraltro, la KPMG SPA ha richiesto un supplemento del compenso già in precedenza determinato nella somma annua di € 68.000 (oltre IVA e spese, nel limite del 10% dei corrispettivi) nei termini di seguito illustrati:

- a) quanto all'esercizio 2008, senza alcun onere aggiuntivo rispetto all'incarico originario;
- b) quanto al periodo dal 2009-2016 con un incremento del corrispettivo annuo nella misura di € 8.000, corrispettivo che, conseguentemente, viene fissato nella somma di complessivi € 76.000 (oltre IVA e spese, nel limite del 10% dei corrispettivi).

Conseguentemente, si rendono opportuni, nei termini esposti, l'integrazione dell'incarico in linea con quanto disposto dal nuovo art. 2409 ter c.c. e, correlativamente, l'implementazione del compenso fino ad un massimo di € 8.000,00 aggiuntivi (oltre accessori) in ragione di anno.

PARTE STRAORDINARIA

Signori Soci,

come previsto dalla vigente normativa, si illustra quanto segue in merito alla proposta di modifica dello statuto sociale della Banca Popolare di Spoleto SpA, in relazione alla necessità di adeguare l'assetto organizzativo della Banca alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in data 4 Marzo 2008.

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha convocato l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti per il giorno 29 giugno 2009, ore 10.00, presso la Sede Sociale, in Spoleto Piazza Pianciani, 5, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2009, stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente ordine del giorno:



1) Proposta di modifica dello Statuto Sociale anche ai fini dell'adeguamento dell'assetto organizzativo della Banca alle "Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle Banche" con riferimento ai seguenti articoli del vigente Statuto:

- art. 6, comma 4;
- art. 9, comma 5° e comma 18°;
- art. 10, comma 4°;
- art. 11, comma 2° e comma 3°;
- art. 13;
- artt. 14 e 15 (abrogati nella precedente formulazione);
- art. 14 (già art. 16), comma 3° e comma 4°;
- art. 15 (già art. 17), comma 1°;
- art. 16 (già art. 18), comma 8°;
- art. 17 (nuovo);
- art. 18 (già art. 19).

Come già detto le modifiche apportate sono essenzialmente funzionali all'adeguamento alle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, in materia di organizzazione e governo societario delle banche. Tali disposizioni affidano ai vertici dell'impresa bancaria un ruolo centrale nella definizione di assetti di organizzazione e governo societari idonei ad assicurare il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- chiara distinzione dei ruoli e delle responsabilità
- appropriato bilanciamento dei poteri
- equilibrata composizione degli organi
- efficacia dei controlli
- presidio di tutti i rischi aziendali
- adeguatezza dei flussi informativi.

L'adeguamento alla normativa, tramite l'adozione di soluzioni organizzative e di governo societario che ne assicurino il rispetto pieno e sostanziale, e la cui adeguatezza sarà valutata dalla Banca d'Italia, dovrà avvenire entro il 30 giugno 2009.

All'uopo la Banca ha appositamente costituito un gruppo di studio che ha esaminato i vari modelli di governance societaria approfondendo soprattutto le caratteristiche del sistema dualistico quale alternativa a quello tradizionale, attualmente in essere.

All'esito è prevalsa l'opinione che il sistema tradizionale risulti più consono e aderente alle esigenze della Società e, soprattutto, alle aspettative della compagine sociale.

Infatti, nel suo complesso, l'attuale assetto appare idoneo ad assicurare una efficace determinazione di indirizzo strategico ed una gestione efficiente, caratterizzata da snellezza operativa, mentre i controlli appaiono presidiati dal Collegio Sindacale, dal Comitato per il Controllo Interno, dalle Funzioni di Revisione Interna e Compliance, dal Dirigente preposto al bilancio e dal risk management.

Di seguito vengono sintetizzati gli argomenti oggetto delle modifiche proposte.



- **Divisione dei ruoli:** viene accentuato il ruolo strategico del Consiglio di Amministrazione già delineato dalle materie statutariamente riservate alla sua esclusiva competenza. Nella revisione dell'art. 11 dello Statuto vengono aggiunte ulteriori materie, quali la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di Revisione Interna e di Conformità, nonché ogni decisione concernente il governo societario, l'approvazione e modifica di regolamenti interni con particolare riferimento all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, e la valutazione, nel continuo, dell'attività di gestione affidata al Direttore generale ed agli altri organi delegati. La gestione degli affari sociali spetta al Consiglio di Amministrazione, che la esercita attraverso i diversi organi della Banca, cui nel tempo ha delegato specifiche funzioni fissate nel sistema delle autonomie deliberative. In tale contesto, è stato ritenuto di sopprimere la previsione statutaria di un Comitato Esecutivo, nella convinzione che l'eliminazione di tale organo non avrebbe nella sostanza pregiudicato la funzionalità della Banca. Tale modifica comporterà una revisione dell'intero complesso delle deleghe.

- **Composizione degli Organi Sociali:** il vigente Statuto della Banca, modificato con delibera assembleare del 29 giugno 2007, già attualmente prevede meccanismi di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, adeguati alle esigenze contenute nelle Disposizioni di vigilanza del 4 marzo 2008.

Infatti, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene attraverso una serie di meccanismi disciplinati dall'art. 9 che assicurano una adeguata rappresentanza delle diverse componenti della base sociale negli organi aziendali, tenuto conto della particolare formazione della compagine sociale, con due soci in posizione di maggioranza collegati da patti parasociali ed un forte socio di minoranza. Analoghe accortezze vengono osservate per la nomina del Collegio Sindacale, è regolata dall'art. 17 dello Statuto sociale che, come per la nomina degli amministratori, avviene attraverso una serie di meccanismi che assicurano una adeguata rappresentanza della base sociale.

- **Composizione del Consiglio di Amministrazione:** la nomina del Consiglio di amministrazione, avviene attraverso una serie di meccanismi (art. 9 Statuto), quali, tra l'altro, il voto di lista, il sistema delle deleghe per la partecipazione in Assemblea e la nomina di un amministratore da parte della minoranza, che assicurano una adeguata rappresentanza delle diverse componenti della base sociale negli organi aziendali.

Ciò, anche avuto riguardo alla particolare formazione della compagine sociale, con due soci in posizione di maggioranza collegati da patti parasociali ed un forte socio di minoranza.

Lo Statuto prevede che il numero degli Amministratori sia ricompreso tra 11 e 15. Tale composizione appare adeguata, considerato che si è voluto attribuire la massima rappresentatività, in Consiglio, alle diverse componenti del territorio sul quale la Banca opera.

Nella medesima prospettiva si inquadra la previsione statutaria sul numero degli Amministratori indipendenti. Con apposito Regolamento che prende in esame l'attività del Consiglio di Amministrazione, sono state individuate le condizioni soggettive che rendono non indipendente un amministratore e sono state individuate le modalità per la valutazione, anche nel continuo, della sussistenza dei requisiti di indipendenza. Lo stesso Regolamento, fissa il numero massimo di altri incarichi che consentono un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore presso la Banca.



- **Composizione del Collegio Sindacale:** la nomina del Collegio Sindacale, è regolata dall'art. 17 dello Statuto sociale che, come per la nomina degli amministratori, avviene attraverso una serie di meccanismi che assicurano una adeguata rappresentanza della base sociale.

Lo Statuto prevede anche specifici limiti sul cumulo degli incarichi in società quotate e che i membri del Collegio non possano assumere, in ipotesi, cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del gruppo, del conglomerato finanziario, o delle quali la Società detenga anche indirettamente, una partecipazione strategica.

Affinché il Collegio Sindacale possa espletare al meglio la sua attività di controllo e di informativa in merito ad eventuali irregolarità riscontrate, lo Statuto prevede (art. 18) che il Collegio segnali al Consiglio di Amministrazione ogni carenza ed irregolarità riscontrata nell'ambito della sua attività, richiedendo che vengano adottate idonee misure correttive, verificandone nel tempo l'efficacia. Inoltre, nell'ambito del collegamento funzionale con l'Autorità di Vigilanza, il Collegio ha l'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia in merito a irregolarità gestionali e violazioni della normativa (art. 52, T.U.B). Al riguardo, lo Statuto non solo prevede espressamente tale dovere, ma attribuisce conseguentemente al Collegio ogni potere per adempiere tale obbligo.

Il Collegio Sindacale ha anche l'obbligo di verificare con periodicità annuale la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, e deve essere sentito in merito alla nomina e revoca dei responsabili delle funzioni di Revisione interna e di conformità, nonché sulla nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

- **Operazioni con parti correlate:** è stata riservata particolare attenzione alle operazioni poste in essere nell'ambito della gestione corrente della Banca, con le c.d. "parti correlate".

Sul punto si è ritenuto opportuno intervenire non tanto, genericamente sullo Statuto, quanto, piuttosto, specificamente, attraverso un apposito e dettagliato Regolamento. Difatti, fermo restando che in ossequio al disposto normativo i rapporti obbligatori in essere con gli Amministratori, i Sindaci ed il Direttore Generale debbono essere deliberate ai sensi dell'art. 2391 c.c. ed art. 136 del T.U. Bancario, il Consiglio di Amministrazione, ha emanato uno specifico Regolamento (assunto in data 27 novembre 2006 e poi adeguato in data 30 marzo 2009), per disciplinare nel dettaglio sia le operazioni con parti correlate riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione, sia quelle nelle quali il Consiglio stesso deve essere informato se compiute da organi delegati, al riguardo distinguendosi sulla base della seguente duplice definizione: (i) operazioni " significative" quando possono avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale; e (ii) operazioni "rilevanti", quando abbiano, invece, un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario e presentino tratti di atipicità e/o inusualità.

- **Meccanismi di remunerazione ed incentivazione:** l'assemblea ordinaria approva le politiche di remunerazione ed incentivazione degli Amministratori, dell'alta direzione e del personale, indicando la componente fissa e quella variabile, per dati disaggregati anche per ruoli e funzioni. A tale scopo è stata evidenziata una specifica modifica dell'art.6 dello Statuto. I meccanismi di retribuzione sono coerenti con la prudente gestione del rischio e con le strategie di medio-lungo periodo fissate dalla Banca.

D'altra parte anche attualmente, il potere deliberativo sugli emolumenti a favore dei Consiglieri e Sindaci spetta all'Assemblea, laddove il Consiglio di Amministrazione delibera esclusivamente



per gli Amministratori investiti di particolare cariche e funzioni nella struttura statutaria (Presidente, Vice Presidente Vicario, Vice Presidente e Segretario del Consiglio di Amministrazione).

La policy adottata fino ad ora nella determinazione dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione, ha garantito la massima trasparenza, essendo stata commisurata ai compensi percepiti da esponenti di banche aventi dimensioni e caratteristiche analoghe alla Banca Popolare di Spoleto, posizionandosi nella fascia medio bassa e non collegando i compensi per gli Amministratori al raggiungimento di risultati economici.

Analogamente, si è sempre proceduto nella determinazione della parte fissa dei compensi del Direttore Generale, avuto riguardo ai compensi percepiti da analoghe figure in banche di dimensioni e caratteristiche simili, anche in questo caso, posizionandosi nella fascia medio bassa. Quanto alla parte variabile del compenso del Direttore Generale, collegata al raggiungimento di prefissati risultati economici, che può arrivare in teoria al 50% del compenso complessivo, di norma non supera il 30 % del compenso complessivo.

Per quanto poi attiene agli altri dirigenti della Banca ed a tutto il personale dipendente, i compensi fanno riferimento al C.C.N.L. di categoria ed al C.I.A., che in particolare regola la componente variabile degli emolumenti.

Infine, non è stato attivato - né per gli Amministratori, né per il Direttore Generale o altro dipendente della Banca - alcun piano di remunerazione sotto forma di "stock options".

Naturalmente tale attività di approvazione delle politiche di remunerazione sarà svolta, nel prosieguo, dall'Assemblea in sede di nomina degli Amministratori; in tale ambito ne dovrà determinare la remunerazione fissa per tutta la durata dell'incarico, nonché il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; l'ammontare delle medaglie di presenza per le riunioni cui partecipino ed eventualmente i piani basati su strumenti finanziari.

...°°...°°...°°...

Si espone qui di seguito l'esame dei singoli articoli oggetto di modifica (tralasciando la menzione di quelle modifiche tese alla semplice eliminazione nel testo statutario di lievi imprecisioni e/o refusi):

- art. 6, comma 4°: è stata eliminata la parola "fissa" in relazione all'ammontare della remunerazione degli amministratori da parte dell'assemblea;
- art. 9, comma 5° e comma 11°: con riferimento alle competenze del Consiglio di Amministrazione, si fa riferimento oltre che agli obblighi prescritti dalla legge, anche a quelli contenuti nel Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- art. 11, comma 1°: è stato inserito il compito di valutazione da parte del consiglio di Amministrazione nel continuo dell'attività di gestione affidata al Direttore Generale;
- art. 11: è stato eliminato il comma terzo avente ad oggetto la previsione del Comitato Esecutivo che è stato soppresso;
- art. 13, comma 1°: è stato inserito l'obbligo di informativa con cadenza almeno trimestrale sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi;
- art. 14: è stato soppresso il testo che prevedeva la disciplina del Comitato Esecutivo.



banca popolare di spoleto spa

Relazione ai sensi dell'art. 3 D.M. Giustizia n. 437/98, sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria del 29/30 giugno 2009, e ai sensi dell'art. 72 della delibera Consob n° 11971 e successive modifiche ed integrazioni da redigere in occasione di modifiche dello statuto

In generale, è stato eliminato il riferimento al Comitato Esecutivo in tutti gli articoli in cui esso era contenuto.

.. .. °° °° °°

In relazione a quanto sopra si trascrive integralmente di seguito un raffronto del testo vigente e di quello proposto:

STATUTO VIGENTE	STATUTO MODIFICATO
Denominazione - Sede - Durata - Oggetto	Denominazione - Sede - Durata - Oggetto
ART. 1	ART. 1
1. La Società è denominata "Banca Popolare di Spoleto S.p.A." e può anche utilizzare l'acronimo "B.P.S. S.p.A."	1. La Società è denominata "Banca Popolare di Spoleto S.p.A." e può anche utilizzare l'acronimo "B.P.S. S.p.A."
ART. 2	ART. 2
1. La Società ha sede legale e Direzione Generale in Spoleto, Piazza Pianciani n. 5.	1. La Società ha sede legale e Direzione Generale in Spoleto, Piazza Pianciani n. 5.
2. L'Assemblea Straordinaria può istituire, sopprimere o trasferire sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.	2. L'Assemblea Straordinaria può istituire, sopprimere o trasferire sedi secondarie, sia in Italia che all'estero.
3. Il Consiglio di Amministrazione può istituire, sopprimere o trasferire dipendenze e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.	3. Il Consiglio di Amministrazione può istituire, sopprimere o trasferire dipendenze e rappresentanze, sia in Italia che all'estero.
ART. 3	ART. 3
1. La Società ha durata sino al 31 dicembre 2100, salvo proroga deliberata dall'Assemblea Straordinaria.	1. La Società ha durata sino al 31 dicembre 2100, salvo proroga deliberata dall'Assemblea Straordinaria.
ART. 4	ART. 4
1. La Società ha per oggetto l'attività bancaria. Fatte salve le riserve di legge, la Società può altresì esercitare ogni altra attività finanziaria secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse e strumentali.	1. La Società ha per oggetto l'attività bancaria. Fatte salve le riserve di legge, la Società può altresì esercitare ogni altra attività finanziaria secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse e strumentali.
2. La Società può altresì compiere tutte le operazioni necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.	2. La Società può altresì compiere tutte le operazioni necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.
TITOLO II	ITOLO II
CAPITALE - Azioni	CAPITALE - Azioni
ART. 5	ART. 5
1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è	1. Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è



Capitale Sociale Euro 62.136.899,60 i.v. - Sede Legale e Direzione Generale 06049 Spoleto (PG) Piazza Pianciani 5 - Iscritta al n. 2346 del Registro delle Imprese di Perugia (Trib. di Spoleto) - C.C.I.A.A. di Perugia n. 170173 - Cod. Fiscale e Partita Iva 01959720549 - Iscritta al n. 5134.2 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 D. Lgs. n. 58/1998.

banca popolare di spoleto spa

Relazione ai sensi dell'art. 3 D.M. Giustizia n. 437/98, sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria del 29/30 giugno 2009, e ai sensi dell'art. 72 della delibera Consob n° 11971 e successive modifiche ed integrazioni da redigere in occasione di modifiche dello statuto

<p>di Euro 62.136.899,60 (sessantaduemilioni centotrantaseimilaottocentonovantanovevirgolasessanta).</p> <p>Esso è rappresentato da 21.879.190 (ventunomilioniottocentosettantanovemilacentonovanta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,84 (duevirgolaottantaquattro) ciascuna.</p> <p>2. Oltre alle azioni ordinarie possono essere emesse, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, anche azioni fornite di diritti diversi. L'Assemblea potrà altresì deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, ai sensi dell'art. 2348 del codice civile, da assegnare individualmente al personale dipendente e dovrà comunque adottare misure intese a favorire l'ingresso nella compagine sociale dei propri dipendenti. A tale scopo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, dovranno in particolare essere offerte in sottoscrizione ai dipendenti un dieci per cento delle azioni emesse in occasione di ogni aumento di capitale.</p> <p>Le azioni sono emesse e circolano secondo le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.</p> <p>3. La Società può emettere a norma di legge, obbligazioni anche convertibili in proprie azioni o in azioni di altre Società controllate.</p> <p>4. La qualità di socio comporta adesione allo statuto ed a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, anche se anteriori all'acquisto di tale qualità.</p>	<p>di Euro 62.136.899,60 (sessantaduemilioni centotrantaseimilaottocentonovantanovevirgolasessanta).</p> <p>Esso è rappresentato da 21.879.190 (ventunomilioniottocentosettantanovemilacentonovanta) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 2,84 (duevirgolaottantaquattro) ciascuna.</p> <p>2. Oltre alle azioni ordinarie possono essere emesse, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, anche azioni fornite di diritti diversi. L'Assemblea potrà altresì deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, ai sensi dell'art. 2348 del codice civile, da assegnare individualmente al personale dipendente e dovrà comunque adottare misure intese a favorire l'ingresso nella compagine sociale dei propri dipendenti. A tale scopo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, dovranno in particolare essere offerte in sottoscrizione ai dipendenti un dieci per cento delle azioni emesse in occasione di ogni aumento di capitale.</p> <p>Le azioni sono emesse e circolano secondo le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.</p> <p>3. La Società può emettere a norma di legge, obbligazioni anche convertibili in proprie azioni o in azioni di altre Società controllate.</p> <p>4. La qualità di socio comporta adesione allo statuto ed a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, anche se anteriori all'acquisto di tale qualità.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO III</p> <p style="text-align: center;">ASSEMBLEA</p> <p>ART. 6</p> <p>1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea dei soci, fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche norme di legge, è convocata a cura del Presidente, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione nell'ambito del Comune di Spoleto.</p> <p>2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata a cura del Vice Presidente</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO III</p> <p style="text-align: center;">ASSEMBLEA</p> <p>ART. 6</p> <p>1. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea dei soci, fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche norme di legge, è convocata a cura del Presidente, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione nell'ambito del Comune di Spoleto.</p> <p>2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è convocata a cura del Vice Presidente</p>



Capitale Sociale Euro 62.136.899,60 i.v. - Sede Legale e Direzione Generale 06049 Spoleto (PG) Piazza Pianciani 5 - Iscritta al n. 2346 del Registro delle Imprese di Perugia (Trib. di Spoleto) - C.C.I.A.A. di Perugia n. 170173 - Cod. Fiscale e Partita Iva 01959720549 - Iscritta al n. 5134.2 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 D. Lgs. n. 58/1998.

<p>Vicario.</p> <p>3. L'Assemblea in sede ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p>	<p>Vicario.</p> <p>3. L'Assemblea in sede ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>4. L'Assemblea approva le politiche di remunerazione degli Amministratori, della Direzione Generale, dei dipendenti e di collaboratori esterni, nonché i piani basati su strumenti finanziari. Essa, in particolare, determina la remunerazione degli Amministratori, dalla loro nomina e per tutta la durata dell'incarico, nonché il rimborso, anche in misura forfetaria, delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e determina l'ammontare delle medaglie di presenza per le riunioni cui partecipino.</p> <p>Agli Amministratori investiti di particolari cariche e funzioni si applica l'art. 2389, comma 3, cod. civ.</p>
<p>ART. 7</p> <p>1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario. In caso di assenza o impedimento anche di questi, la presidenza è assunta dall'altro Vice Presidente.</p> <p>2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, proposto dal Presidente medesimo ed approvato dalla maggioranza dei soci presenti.</p> <p>3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, controlla il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2372 cod. civ. ed in genere il diritto di intervento, propone all'Assemblea degli eventuali scrutatori, sceglie il notaio nei casi in cui la presenza di questi sia necessaria ovvero venga dallo stesso Presidente ritenuta opportuna; sovrintende altresì al corretto svolgimento della riunione, potendo, in particolare, regolare l'ordine e il tempo degli interventi, le proposte di voto, le modalità di votazione e di scrutinio, nonché, in caso di assenza del notaio, la verbalizzazione; accerta i risultati delle votazioni. Il Presidente determina infine il giorno del rinvio dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2374 cod. civ..</p>	<p>ART. 7</p> <p>1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario. In caso di assenza o impedimento anche di questi, la presidenza è assunta dall'altro Vice Presidente.</p> <p>2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, proposto dal Presidente medesimo ed approvato dalla maggioranza dei soci presenti.</p> <p>3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, controlla il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2372 cod. civ. ed in genere il diritto di intervento, propone all'Assemblea degli eventuali scrutatori, sceglie il notaio nei casi in cui la presenza di questi sia necessaria ovvero venga dallo stesso Presidente ritenuta opportuna; sovrintende altresì al corretto svolgimento della riunione, potendo, in particolare, regolare l'ordine e il tempo degli interventi, le proposte di voto, le modalità di votazione e di scrutinio, nonché, in caso di assenza del notaio, la verbalizzazione; accerta i risultati delle votazioni. Il Presidente determina infine il giorno del rinvio dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2374 cod. civ..</p>
<p>ART. 8</p>	<p>ART. 8</p>



banca popolare di spoleto spa

Relazione ai sensi dell'art. 3 D.M. Giustizia n. 437/98, sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria del 29/30 giugno 2009, e ai sensi dell'art. 72 della delibera Consob n° 11971 e successive modifiche ed integrazioni da redigere in occasione di modifiche dello statuto

<p>1. Fatta salva la diversa disciplina in materia di sollecitazione e raccolta delle deleghe di voto, la rappresentanza nell'Assemblea è conferita mediante delega scritta.</p> <p>2. L'astensione dal voto, che non dipenda da conflitto di interessi, equivale ad ogni effetto di legge a voto contrario. In caso di parità tra voti favorevoli e contrari la relativa proposta si considera respinta.</p> <p>3. L'Assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge. Le deliberazioni relative al trasferimento della sede sociale e degli uffici della Direzione Generale fuori del Comune di Spoleto, ovvero relative allo scioglimento anticipato ed al mutamento dell'oggetto sociale della Società, dovranno in ogni caso essere assunte con la maggioranza di quattro quinti del capitale sociale.</p> <p>4. Per la modificazione degli articoli 9 e 11 e per la delibera riguardante la fusione per incorporazione della Società sarà necessario, tanto in prima che in seconda convocazione, nonché in terza ove del caso, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. La maggioranza dei quattro quinti è invece richiesta per la modificazione del secondo periodo del comma precedente e di questa disposizione.</p>	<p>1. Fatta salva la diversa disciplina in materia di sollecitazione e raccolta delle deleghe di voto, la rappresentanza nell'Assemblea è conferita mediante delega scritta.</p> <p>2. L'astensione dal voto, che non dipenda da conflitto di interessi, equivale ad ogni effetto di legge a voto contrario. In caso di parità tra voti favorevoli e contrari la relativa proposta si considera respinta.</p> <p>3. L'Assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze previste dalla legge. Le deliberazioni relative al trasferimento della sede sociale e degli uffici della Direzione Generale fuori del Comune di Spoleto, ovvero relative allo scioglimento anticipato ed al mutamento dell'oggetto sociale della Società, dovranno in ogni caso essere assunte con la maggioranza di quattro quinti del capitale sociale.</p> <p>4. Per la modificazione degli articoli 9 e 11 e per la delibera riguardante la fusione per incorporazione della Società sarà necessario, tanto in prima che in seconda convocazione, nonché in terza ove del caso, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. La maggioranza dei quattro quinti è invece richiesta per la modificazione del secondo periodo del comma precedente e di questa disposizione.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO IV</p> <p style="text-align: center;">AMMINISTRAZIONE</p> <p>ART. 9</p> <p>1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore ad undici e non superiore a quindici. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>2. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali è necessario indicare i singoli candidati, elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono contenere un numero di amministratori da</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV</p> <p style="text-align: center;">AMMINISTRAZIONE</p> <p>ART. 9</p> <p>1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore ad undici e non superiore a quindici. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>2. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali è necessario indicare i singoli candidati, elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono contenere un numero di amministratori da</p>



Capitale Sociale Euro 62.136.899,60 i.v. - Sede Legale e Direzione Generale 06049 Spoleto (PG) Piazza PIANCIANI 5 - Iscritta al n. 2346 del Registro delle Imprese di Perugia (Trib. di Spoleto) - C.C.I.A.A. di Perugia n. 170173 - Cod. Fiscale e Partita Iva 01959720549 - Iscritta al n. 5134.2 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 D. Lgs. n. 58/1998.

<p>eleggere, pari a quello massimo previsto statutariamente.</p> <p>3. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nelle Assemblee ordinarie (“quota di partecipazione”), ovvero la diversa quota di partecipazione stabilita dalla Consob in attuazione alle disposizioni vigenti. Nell’avviso di convocazione dell’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori è indicata la quota di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste.</p> <p>4. Ogni socio titolare del diritto di voto può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>5. Ogni lista deve specificatamente indicare almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci a norma di legge. In calce alle liste presentate dai soci, ovvero in allegato alle stesse, deve essere fornita un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e sul loro eventuale possesso dei requisiti di indipendenza.</p> <p>6. Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità prescritti dalla legge.</p> <p>7. Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione. Le medesime liste, con l’informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e sul loro eventuale possesso dei requisiti di indipendenza, devono essere messe a disposizione del pubblico almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale, presso la Società di Gestione del Mercato e nel</p>	<p>eleggere, pari a quello massimo previsto statutariamente.</p> <p>3. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nelle Assemblee ordinarie (“quota di partecipazione”), ovvero la diversa quota di partecipazione stabilita dalla Consob in attuazione alle disposizioni vigenti. Nell’avviso di convocazione dell’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori è indicata la quota di partecipazione necessaria per la presentazione delle liste.</p> <p>4. Ogni socio titolare del diritto di voto può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>5. Ogni lista deve specificatamente indicare almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, cui la banca ha aderito. In calce alle liste presentate dai soci, ovvero in allegato alle stesse, deve essere fornita un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e sul loro eventuale possesso dei requisiti di indipendenza.</p> <p>6. Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità prescritti dalla legge.</p> <p>7. Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione. Le medesime liste, con l’informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e sul loro eventuale possesso dei requisiti di indipendenza, devono essere messe a disposizione del pubblico almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale, presso la Società di Gestione del Mercato e nel</p>
---	---



<p>sito Internet della Società.</p> <p>8. I certificati rappresentativi delle azioni che integrino la quota di partecipazione di cui al precedente comma 3 dovranno essere depositate nei termini stabiliti dalla legge ai fini dell'intervento in Assemblea.</p> <p>9. Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate.</p> <p>10. Ogni socio può votare una sola lista. Il voto espresso in violazione di tali prescrizioni non sarà computato.</p> <p>11. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di candidati pari a quello degli Amministratori da eleggere meno uno. Il restante Amministratore sarà il candidato indicato per primo nella lista che avrà riportato il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>12. Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste. In caso di parità tra le liste è eletto il candidato della lista presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione, ovvero, in subordine dalla maggioranza dei soci.</p> <p>13. Se fra i candidati individuati ai sensi dei due commi precedenti non ve ne siano almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci a norma di legge, in luogo dell'ultimo o degli ultimi due candidati, privi di tali requisiti, che siano stati tratti dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti, saranno eletti il primo o i primi due candidati, secondo l'ordine progressivo di presentazione della medesima lista, che siano in possesso dei suddetti requisiti ("Amministratori indipendenti").</p> <p>14. Se per qualsiasi ragione viene a mancare la</p>	<p>sito Internet della Società.</p> <p>8. I certificati rappresentativi delle azioni che integrino la quota di partecipazione di cui al precedente comma 3 dovranno essere depositate nei termini stabiliti dalla legge ai fini dell'intervento in Assemblea.</p> <p>9. Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate.</p> <p>10. Ogni socio può votare una sola lista. Il voto espresso in violazione di tali prescrizioni non sarà computato.</p> <p>11. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di candidati pari a quello degli Amministratori da eleggere meno uno. Il restante Amministratore sarà il candidato indicato per primo nella lista che avrà riportato il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte dei soci che non siano collegati in alcun modo, neppure indirettamente, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p> <p>12. Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste. In caso di parità tra le liste è eletto il candidato della lista presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione, ovvero, in subordine dalla maggioranza dei soci.</p> <p>13. Se fra i candidati individuati ai sensi dei due commi precedenti non ve ne siano almeno due in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, in luogo dell'ultimo o degli ultimi due candidati, privi di tali requisiti, che siano stati tratti dalla lista che avrà riportato il maggior numero di voti, saranno eletti il primo o i primi due candidati, secondo l'ordine progressivo di presentazione della medesima lista, che siano in possesso dei suddetti requisiti ("Amministratori indipendenti").</p> <p>14. Se per qualsiasi ragione viene a mancare la</p>
---	---



maggioranza dei membri del Consiglio decade l'intero Consiglio. Il Consiglio conserva comunque integri i propri poteri, ai sensi di legge, sino alla sua ricostituzione e convoca immediatamente l'Assemblea per le nuove nomine.

15. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e, se confermati, andranno a scadere insieme agli altri Amministratori già in carica. Se sia venuto a mancare l'Amministratore designato dalla minoranza, questi sarà sostituito dal candidato indicato al posto successivo nell'elenco della stessa lista da cui fu tratto l'Amministratore cessato dalla carica nonché, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal candidato successivo.

16. L'Amministratore nominato come indipendente ai sensi del precedente comma 13 che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica. In tal caso, o quando comunque cessi dalla carica un Amministratore indipendente, questi dovrà essere sostituito ai sensi del comma precedente con un nuovo Amministratore in possesso dei necessari requisiti di indipendenza.

17. Il Consiglio, elegge tra i suoi membri un Presidente, nonché due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni di Presidente sono assunte dall'altro Vice Presidente.

18. Il Consiglio nomina un Segretario, scelto anche tra i dirigenti o i funzionari della Società.

ART. 10

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola presso la Sede Sociale su convocazione del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di un Vice Presidente, di norma una volta al mese e comunque nel luogo indicato dall'avviso di convocazione tutte le volte

maggioranza dei membri del Consiglio decade l'intero Consiglio. Il Consiglio conserva comunque integri i propri poteri, ai sensi di legge, sino alla sua ricostituzione e convoca immediatamente l'Assemblea per le nuove nomine.

15. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più Amministratori, gli altri provvedono alla loro sostituzione per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea e, se confermati, andranno a scadere insieme agli altri Amministratori già in carica. Se sia venuto a mancare l'Amministratore designato dalla minoranza, questi sarà sostituito dal candidato indicato al posto successivo nell'elenco della stessa lista da cui fu tratto l'Amministratore cessato dalla carica nonché, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal candidato successivo.

16. L'Amministratore nominato come indipendente ai sensi del precedente comma 13 che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica. In tal caso, o quando comunque cessi dalla carica un Amministratore indipendente, questi dovrà essere sostituito ai sensi del comma precedente con un nuovo Amministratore in possesso dei necessari requisiti di indipendenza.

17. Il Consiglio, elegge tra i suoi membri un Presidente, nonché due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni di Presidente sono assunte dall'altro Vice Presidente.

18. Il Consiglio nomina un Segretario, scelto anche tra i dirigenti o i funzionari della Società, ovvero estraneo alla società, con idonee caratteristiche professionali.

ART. 10

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola presso la Sede Sociale su convocazione del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, di un Vice Presidente, di norma una volta al mese e comunque nel luogo indicato dall'avviso di convocazione tutte le volte



che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente Vicario, lo giudichi necessario od opportuno; nonché quando ne sia fatta espressa richiesta da almeno quattro Consiglieri o da ciascun sindaco, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza, audioconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
3. La Convocazione, ai sensi del comma precedente, è effettuata mediante avviso contenente gli argomenti da trattare, inviato ai Consiglieri, ai Sindaci Effettivi ed al Direttore Generale a mezzo raccomandata, corriere, telefax, telegramma o posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In casi di particolare urgenza, il suddetto termine può essere più breve, con un minimo di due giorni lavorativi. Sono, in ogni caso valide, le riunioni a cui intervengano tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci Effettivi.
4. In ogni caso, l'elenco dettagliato della materie da trattare, con la relativa documentazione, è a disposizione dei membri del Consiglio presso il Segretario, almeno due giorni lavorativi prima della riunione.
5. Alle riunioni del Consiglio assistono i Sindaci ed interviene, con funzioni consultive e potere di proposta, il Direttore Generale; se nominati, possono essere chiamati ad assistere il Vice Direttore Generale o i Vice Direttori Generali.
6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio o, in caso di Sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario. Il Presidente della seduta sovrintende al corretto svolgimento della riunione, potendo, in particolare, regolare l'ordine e il tempo degli

che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente Vicario, lo giudichi necessario od opportuno; nonché quando ne sia fatta espressa richiesta da almeno quattro Consiglieri o da ciascun sindaco, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza, audioconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
3. La Convocazione, ai sensi del comma precedente, è effettuata mediante avviso contenente gli argomenti da trattare, inviato ai Consiglieri, ai Sindaci Effettivi ed al Direttore Generale a mezzo raccomandata, corriere, telefax, telegramma o posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In casi di particolare urgenza, il suddetto termine può essere più breve, con un minimo di due giorni lavorativi. Sono, in ogni caso valide, le riunioni a cui intervengano tutti i Consiglieri e tutti i Sindaci Effettivi.
4. In ogni caso, l'elenco dettagliato delle materie da trattare, con la relativa documentazione, è a disposizione dei membri del Consiglio presso il Segretario, con congruo preavviso, per consentire a ciascun Amministratore, un adeguato approfondimento degli argomenti posti all'ordine del giorno.
5. Alle riunioni del Consiglio assistono i Sindaci ed interviene, con funzioni consultive e potere di proposta, il Direttore Generale; se nominati, possono essere chiamati ad assistere il Vice Direttore Generale o i Vice Direttori Generali.
6. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio o, in caso di Sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario. Il Presidente della seduta sovrintende al corretto svolgimento della riunione, potendo, in particolare, regolare l'ordine e il tempo degli



<p>interventi, le proposte di voto e la verbalizzazione.</p> <p>7. Le riunioni del Consiglio risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro, vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario delle singole riunioni.</p> <p>8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.</p> <p>9. Le deliberazioni del Consiglio sono prese con la maggioranza assoluta degli Amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.</p> <p>ART. 11</p> <p>1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge e per Statuto è riservato all'Assemblea.</p> <p>2. È riservata in ogni caso all'esclusiva competenza del Consiglio ogni decisione concernente:</p> <ul style="list-style-type: none">- la definizione delle linee strategiche;- istituzione, soppressione e trasferimento di dipendenze e rappresentanze in misura superiore a quanto indicato nel piano strategico;- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;- la predisposizione dei budgets periodici;- l'approvazione e la modifica di regolamenti interni;- la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento;- le deliberazioni in ordine all'acquisizione di partecipazioni di controllo in banche e Società finanziarie, nel rispetto dell'art. 2361 cod. civ. nonché la nomina e la designazione di rappresentanti in seno ad organi amministrativi o di controllo di Società, consorzi, associazioni, istituzioni ed enti al cui capitale la Società partecipi o sia prevista la presenza di rappresentanti della Società medesima;- l'approvazione della struttura organizzativa della Banca;- l'assunzione di personale, le promozioni, il trattamento economico e l'assunzione di provvedimenti disciplinari comportanti il licenziamento del personale dipendente;- la nomina e la revoca del Direttore Generale;	<p>degli interventi, le proposte di voto e la verbalizzazione.</p> <p>7. Le riunioni del Consiglio risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro, vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario delle singole riunioni.</p> <p>8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.</p> <p>9. Le deliberazioni del Consiglio sono prese con la maggioranza assoluta degli Amministratori presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.</p> <p>ART. 11</p> <p>1. Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge e per Statuto è riservato all'Assemblea.</p> <p>2. È riservata in ogni caso all'esclusiva competenza del Consiglio ogni decisione concernente:</p> <ul style="list-style-type: none">- la definizione delle linee strategiche;- istituzione, soppressione e trasferimento di dipendenze e rappresentanze in misura superiore a quanto indicato nel piano strategico;- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;- la predisposizione dei budgets periodici;- l'approvazione e la modifica di regolamenti interni con particolare riferimento all'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società;- la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento;- le deliberazioni in ordine all'acquisizione di partecipazioni di controllo in banche e società finanziarie, nel rispetto dell'art. 2361 cod. civ. nonché la nomina e la designazione di rappresentanti in seno ad organi amministrativi o di controllo di società, consorzi, associazioni, istituzioni ed enti al cui capitale la Società partecipi o sia prevista la presenza di rappresentanti della Società medesima;- l'approvazione della struttura organizzativa della Società;- l'assunzione di personale, le promozioni, il trattamento economico e l'assunzione di provvedimenti disciplinari comportanti il
---	---



- la nomina e la revoca di uno o più Vice Direttori Generali;
- la determinazione dei criteri per l'esecuzione dei controlli ed in genere delle istruzioni di vigilanza;
- il controllo affinché il preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti a sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo della procedure amministrative e contabili.

3. Il Consiglio può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., proprie specifiche attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da sei membri. Del Comitato Esecutivo fanno parte in ogni caso il Presidente ed i Vice Presidenti. Il Comitato è presieduto dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal Segretario del Consiglio. Il Comitato Esecutivo, se nominato, ha anche funzioni di natura consultiva e di supporto per il Consiglio d'Amministrazione.

ART. 12

1. Il Consiglio può delegare, mediante appositi regolamenti, proprie specifiche attribuzioni al Direttore Generale, a Dirigenti, Funzionari e Dipendenti della Società. Il Consiglio può conferire poteri a singoli Consiglieri, unicamente per atti determinati o singoli negozi.
2. Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti con la relativa facoltà di rappresentare la Società.
3. Tutti gli organi ed i soggetti delegati hanno l'obbligo di riferire, almeno ogni novanta giorni, circa l'attività svolta, per quanto di loro competenza, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

ART. 13

1. Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle Società controllate; con particolare riferimento

licenziamento del personale dipendente;

- la nomina e la revoca del Direttore Generale;
- la nomina e la revoca di uno o più Vice Direttori Generali;
- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di Revisione Interna e di Conformità, sentito il parere del Collegio Sindacale;
- la determinazione dei criteri per l'esecuzione dei controlli ed in genere delle istruzioni di vigilanza;
- il controllo affinché il preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti a sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo della procedure amministrative e contabili;
- la valutazione, nel continuo, dell'attività di gestione affidata al Direttore Generale.

ART. 12

1. Il Consiglio può delegare, mediante appositi regolamenti, proprie specifiche attribuzioni al Direttore Generale, a Dirigenti, Funzionari e Dipendenti della Società. Il Consiglio può conferire poteri a singoli Consiglieri, unicamente per atti determinati o singoli negozi.
2. Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti con la relativa facoltà di rappresentare la Società.
3. Tutti gli organi ed i soggetti delegati hanno l'obbligo di riferire, almeno ogni novanta giorni, circa l'attività svolta, per quanto di loro competenza, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

ART. 13

1. Il Consiglio di Amministrazione, tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e dalle Società



alle operazioni nelle quali i membri del Consiglio abbiano un interesse per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale.

ART. 14

1. Agli Amministratori spetta un emolumento annuo fisso ed una medaglia di presenza, per le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché il rimborso, anche in misura forfetaria, delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio nella misura e modalità stabilite dall'Assemblea all'atto della loro nomina. Per gli Amministratori investiti di particolari cariche e funzioni si applica l'art. 2389, comma 3, cod. civ.

ART.15

1. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente di regola due volte al mese e comunque ogni qual volta lo stesso ne ravvisi la necessità o l'opportunità, ovvero gliene sia fatta richiesta da almeno due componenti, o da un Sindaco, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Comitato è convocato dal Vice Presidente Vicario.

2. È ammessa la possibilità che le adunanze del Comitato Esecutivo si tengano per videoconferenza, audioconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Comitato Esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale

controllate, ed in particolare sulle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse per conto proprio o di terzi. Le relative comunicazioni vengono effettuate oralmente in occasione delle riunioni consiliari, ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale.

2. Fermi gli obblighi di legge, in tutte le operazioni nelle quali (i) i membri della Direzione o del Consiglio abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, o (ii) che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, o (iii) possa sussistere anche potenzialmente conflitto tra gli interessi della Società e quelli di un suo esponente, la relativa delibera dovrà essere assunta dal Consiglio di Amministrazione con l'astensione del soggetto interessato e con il parere favorevole del Collegio Sindacale.

(ART. 14 – sostituito)

(ART. 15 – sostituito)



<p>sul relativo libro.</p> <p>3. La convocazione del Comitato Esecutivo è effettuata mediante avviso contenente gli argomenti da trattare, inviato ai componenti il Comitato, ai Sindaci Effettivi ed al Direttore Generale a mezzo raccomandata, corriere, telefax, telegramma o posta elettronica, almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione. In casi di particolare urgenza, il suddetto termine può essere anche di un giorno lavorativo. Sono, in ogni caso valide, le riunioni a cui intervengano tutti i componenti il Comitato e tutti i Sindaci Effettivi.</p> <p>4. In ogni caso, l'elenco dettagliato delle materie da trattare, con la relativa documentazione, è a disposizione dei membri del Comitato Esecutivo presso il Segretario, almeno un giorno lavorativo prima della riunione.</p> <p>5. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Componenti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei Componenti presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.</p> <p>6. Alle riunioni del Comitato Esecutivo assistono i Sindaci ed interviene con funzioni consultive e diritto di proposta il Direttore Generale; se nominati, possono essere chiamati ad assistere il Vice Direttore Generale o i Vice Direttori Generali.</p> <p>7. Le riunioni del Comitato Esecutivo risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro, vengono sottoscritti dal Presidente e dal segretario della riunione.</p> <p>8. In casi di urgenza, il Comitato Esecutivo può assumere decisioni di competenza del Consiglio, fatta eccezione per quelle riservate alla competenza esclusiva del Consiglio stesso. Delle decisioni assunte in via di urgenza è data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della sua prima riunione.</p>	
<p style="text-align: center;">TITOLO V</p> <p style="text-align: center;">PRESIDENZA E RAPPRESENTANZA</p> <p>ART 16</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO V</p> <p style="text-align: center;">PRESIDENZA E RAPPRESENTANZA</p> <p>ART. 14 (rinumerato)</p>



<p>1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale ed in giudizio della Società. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza legale ed in giudizio spetta al Vice Presidente Vicario. In caso di assenza o impedimento anche di questi, la rappresentanza legale ed in giudizio spetta all'altro Vice Presidente. La rappresentanza in giudizio comprende la facoltà di compiere ogni atto e promuovere ogni azione per la tutela dei diritti e degli interessi della Società nonché quella di conferire procura alle liti.</p> <p>2. Il Presidente, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 12 comma 2, può conferire la rappresentanza della Società, per singoli atti o per determinate categorie di atti, a singoli Amministratori, a Dipendenti della Società, ovvero a terzi estranei alla Società.</p> <p>3. Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente Vicario, nell'interesse della Società e su proposta del Direttore Generale che evidenzi i motivi di assoluta ed improrogabile urgenza, in ogni caso con il parere favorevole di almeno un Vice Presidente, può prendere qualsiasi provvedimento qualora non possa provvedervi tempestivamente il Consiglio o il Comitato Esecutivo, fatta comunque eccezione per le decisioni riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, portando a conoscenza di quanto compiuto l'organo competente in occasione della sua prima riunione.</p>	<p>1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale ed in giudizio della Società. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza legale ed in giudizio spetta al Vice Presidente Vicario. In caso di assenza o impedimento anche di questi, la rappresentanza legale ed in giudizio spetta all'altro Vice Presidente. La rappresentanza in giudizio comprende la facoltà di compiere ogni atto e promuovere ogni azione per la tutela dei diritti e degli interessi della Società nonché quella di conferire procura alle liti.</p> <p>2. Il Presidente, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 12 comma 2, può conferire la rappresentanza della Società, per singoli atti o per determinate categorie di atti, a singoli Amministratori, a Dipendenti della Società, ovvero a terzi estranei alla Società.</p> <p>3. Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente Vicario, nell'interesse della Società e su proposta del Direttore Generale che evidenzi i motivi di assoluta ed improrogabile urgenza, in ogni caso con il parere favorevole di almeno un Vice Presidente, può prendere qualsiasi provvedimento qualora non possa provvedervi tempestivamente il Consiglio, fatta comunque eccezione per le decisioni riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, portando a conoscenza di quanto compiuto l'organo competente in occasione della sua prima riunione.</p> <p>Il Presidente promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VI</p> <p style="text-align: center;">DIREZIONE GENERALE</p> <p>ART. 17</p> <p>1. Il Direttore Generale sovrintende l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità operativa delle strutture, ed è capo del personale. È preposto all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché alla gestione degli affari correnti. Riferisce del suo operato al Consiglio di Amministrazione. Propone deliberazioni al Consiglio di Amministrazione e al Comitato</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VI</p> <p style="text-align: center;">DIREZIONE GENERALE</p> <p>ART. 15 (rinumerato)</p> <p>1. Il Direttore Generale sovrintende l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità operativa delle strutture, ed è capo del personale. Il Direttore Generale, in particolare, dà attuazione alle politiche aziendali ed a quelle di gestione del rischio, verifica nel continuo l'adeguatezza del sistema di gestione del rischio, definisce i flussi informativi interni, nonché i compiti e le responsabilità delle</p>



<p>Esecutivo.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Vice Direttori Generali, determinandone poteri e funzioni, anche vicarie. In ogni caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, il Vice Direttore Generale Vicario o in caso di assenza o impedimento il Vice Direttore Generale, lo sostituisce con gli stessi poteri.</p>	<p>strutture e delle funzioni; nell'ambito dell'attività di gestione sovrintende l'organizzazione dell'impresa; gestisce gli affari correnti.</p> <p>In particolare:</p> <p>a) cura l'attuazione delle delibere e dei piani ed indirizzo stabiliti del Consiglio di Amministrazione;</p> <p>b) esercita poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento agli indirizzi di gestione, alle proposte di piani strategici e di budget, al progetto di bilancio ed alle situazioni periodiche, fermi restando analoghi poteri di proposta di ciascun consigliere;</p> <p>c) riferisce, per ciascun trimestre sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, effettuate dalla Società.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione investe il Direttore Generale di ogni potere, nonché della firma sociale, per lo svolgimento degli affari correnti della società e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, in conformità agli indirizzi impartiti dagli stessi organi.</p> <p>2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Vice Direttori Generali, determinandone poteri e funzioni, anche vicarie. In ogni caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, il Vice Direttore Generale Vicario o in caso di assenza o impedimento il Vice Direttore Generale, lo sostituisce con gli stessi poteri.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VII</p> <p style="text-align: center;">COLLEGIO SINDACALE</p> <p>ART. 18</p> <p>1. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.</p> <p>2. Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi. Devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VII</p> <p style="text-align: center;">COLLEGIO SINDACALE</p> <p>ART. 16 (rinumerato)</p> <p>1. L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.</p> <p>2. Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi. Devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio</p>



della carica.	della carica.
3. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali è necessario indicare cinque candidati contrassegnati da un numero progressivo, indicando due di essi come candidati a Sindaci supplenti.	3. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci nelle quali è necessario indicare cinque candidati contrassegnati da un numero progressivo, indicando due di essi come candidati a Sindaci Supplenti.
4. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nelle Assemblee ordinarie ("quota di partecipazione") ovvero la diversa quota di partecipazione stabilita dalla Consob in attuazione alle disposizioni vigenti. Le liste dovranno essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate con l'indicazione della quota di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, dovranno depositare, congiuntamente alle liste, una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento come definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.	4. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nelle Assemblee ordinarie ("quota di partecipazione") ovvero la diversa quota di partecipazione stabilita dalla Consob in attuazione alle disposizioni vigenti. Le liste dovranno essere corredate dalle informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate con l'indicazione della quota di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, dovranno depositare, congiuntamente alle liste, una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento come definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.
5. Ogni socio titolare del diritto di voto, anche se per interposta persona o per il tramite di Società fiduciarie, può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.	5. Ogni socio titolare del diritto di voto, anche se per interposta persona o per il tramite di Società fiduciarie, può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
6. In calce alle liste presentate dai soci, ovvero in allegato alle stesse, deve essere fornita un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati.	6. In calce alle liste presentate dai soci, ovvero in allegato alle stesse, deve essere fornita un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati.
7. Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.	7. Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi le dichiarazioni con le quali singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica.
8. Non possono essere nominati Sindaci coloro che rivestono la carica di Sindaco Effettivo in più di cinque Società quotate o che comunque superino i limiti per il	8. Non possono essere nominati Sindaci coloro che rivestono la carica di Sindaco Effettivo in più di cinque Società quotate o che comunque superino i limiti per il



cumulo degli incarichi fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

9. Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede della Società almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Nel caso in cui alla scadenza del termine sopra indicato sia stata depositata una sola lista, o liste presentate da soci collegati tra loro, ulteriori liste potranno essere presentate sino al quinto giorno successivo alla scadenza di tale termine. In tal caso le soglie eventualmente previste dallo statuto ai sensi del precedente comma 4 sono ridotte alla metà. Di tutto ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le liste così presentate, con l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, devono essere messe a disposizione del pubblico almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale, presso la Società di Gestione del Mercato e nel Sito Internet della Società.

10. I certificati rappresentativi delle azioni che integrino la quota di partecipazione di cui al precedente comma 4 dovranno essere depositati nei termini stabiliti dalla legge ai fini dell'intervento in Assemblea.

11. Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate.

12. Ogni azionista può votare una sola lista. Il voto espresso in violazione di tali prescrizioni non sarà computato.

13. All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Membri Effettivi ed uno Supplente. Il restante Membro Effettivo e l'altro Supplente, saranno i candidati indicati per primi nell'ordine progressivo nella lista che avrà riportato il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci

cumulo degli incarichi fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. I componenti del Collegio Sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del gruppo, del conglomerato finanziario, o delle quali la Società detenga anche indirettamente, una partecipazione strategica.

9. Le liste presentate dai soci devono essere depositate presso la sede della Società almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Nel caso in cui alla scadenza del termine sopra indicato sia stata depositata una sola lista, o liste presentate da soci collegati tra loro, ulteriori liste potranno essere presentate sino al quinto giorno successivo alla scadenza di tale termine. In tal caso le soglie eventualmente previste dallo statuto ai sensi del precedente comma 4 sono ridotte alla metà. Di tutto ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Le liste così presentate, con l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, devono essere messe a disposizione del pubblico almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale, presso la Società di Gestione del Mercato e nel Sito Internet della Società.

10. I certificati rappresentativi delle azioni che integrino la quota di partecipazione di cui al precedente comma 4 dovranno essere depositati nei termini stabiliti dalla legge ai fini dell'intervento in Assemblea.

11. Le liste presentate senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate.

12. Ogni azionista può votare una sola lista. Il voto espresso in violazione di tali prescrizioni non sarà computato.

13. All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due Membri Effettivi ed uno Supplente. Il restante Membro Effettivo e l'altro Supplente, saranno i candidati indicati per primi nell'ordine progressivo nella lista che avrà riportato il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci



<p>di riferimento, secondo i criteri che verranno stabiliti dalla Consob. Il Membro Effettivo così nominato verrà anche nominato dall'assemblea Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>14. In caso di parità tra le liste è eletto il candidato della lista che sia stata presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</p> <p>15. Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti, a maggioranza relativa, Sindaci Effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e Sindaci Supplenti il quarto ed il quinto candidato.</p> <p>16. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il sindaco di minoranza, questi è sostituito dal sindaco supplente indicato dalla minoranza e l'altro sindaco supplente indicato nella lista di minoranza, assumerà l'incarico di sindaco supplente. Il Sindaco così subentrato assumerà anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale. Quando venga a mancare un Sindaco non di minoranza, trova applicazione l'art. 2401 cod. civ..</p>	<p>di riferimento, secondo i criteri che verranno stabiliti dalla Consob. Il Membro Effettivo così nominato verrà anche nominato dall'assemblea Presidente del Collegio Sindacale.</p> <p>14. In caso di parità tra le liste è eletto il candidato della lista che sia stata presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.</p> <p>15. Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti, a maggioranza relativa, Sindaci Effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e Sindaci Supplenti il quarto ed il quinto candidato.</p> <p>16. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il sindaco di minoranza, questi è sostituito dal sindaco supplente indicato dalla minoranza e l'altro sindaco supplente indicato nella lista di minoranza, assumerà l'incarico di sindaco supplente. Il Sindaco così subentrato assumerà anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale. Quando venga a mancare un Sindaco non di minoranza, trova applicazione l'art. 2401 cod. civ..</p> <p>ART. 17 (nuovo)</p> <p>1. Il Collegio Sindacale verifica con periodicità annuale la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione.</p> <p>2. Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione ogni carenza ed irregolarità riscontrata nell'ambito della sua attività e richiede che vengano adottate idonee misure correttive, verificandone, nel tempo, l'efficacia.</p> <p>3. Il Collegio Sindacale ha l'obbligo di riferire tempestivamente alla Banca d'Italia in merito a irregolarità gestionali e violazioni della normativa; ad esso è attribuito ogni potere per adempiere tale obbligo.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VIII</p> <p style="text-align: center;">REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI</p> <p>ART. 19</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VIII</p> <p style="text-align: center;">REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI</p> <p>ART. 18 (rinumerato)</p>



<p>1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scegliendolo tra i soggetti con esperienza professionale in materia contabile e finanziaria, ovvero iscritti nel registro dei revisori contabili, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare il preposto.</p>	<p>1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, previo parere del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra i dipendenti della Società che da almeno tre anni ricoprono il ruolo di Dirigente, ovvero iscritti nel registro dei Revisori Contabili, ovvero scegliendolo tra soggetti che abbiano maturato per almeno un triennio requisiti di professionalità in materia contabile e finanziaria, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare tale Dirigente Preposto.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO IX</p> <p style="text-align: center;">BILANCIO E UTILI</p> <p>ART. 20</p> <p>1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2. L'utile netto, effettuato l'accantonamento obbligatorio a riserva legale, è ripartito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una quota pari almeno al dieci per cento alla riserva straordinaria; - il residuo, nella misura fissata dall'Assemblea, ai soci ed eventualmente alle altre riserve esistenti. <p>3. Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e termini fissati nella delibera dell'assemblea che dispone la distribuzione dell'utile netto ai soci.</p> <p>4. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può stabilire un importo annuo complessivo – non superiore al 3% dell'utile netto di esercizio e comunque non eccedente € 500.000,00 – destinato ad iniziative di carattere scientifico, sociale, assistenziale e culturale, da devolversi a giudizio dello stesso Consiglio di Amministrazione.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IX</p> <p style="text-align: center;">BILANCIO E UTILI</p> <p>ART.19 (rinumerato)</p> <p>1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>2. L'utile netto, effettuato l'accantonamento obbligatorio a riserva legale, è ripartito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una quota pari almeno al dieci per cento alla riserva straordinaria; - il residuo, nella misura fissata dall'Assemblea, ai soci ed eventualmente alle altre riserve esistenti. <p>3. Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e termini fissati nella delibera dell'assemblea che dispone la distribuzione dell'utile netto ai soci.</p> <p>4. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può stabilire un importo annuo complessivo – non superiore al 3% dell'utile netto di esercizio e comunque non eccedente € 500.000,00 – destinato ad iniziative di carattere scientifico, sociale, assistenziale e culturale, da devolversi a giudizio dello stesso Consiglio di Amministrazione.</p>



banca popolare di spoleto spa

Relazione ai sensi dell'art. 3 D.M. Giustizia n. 437/98, sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria del 29/30 giugno 2009, e ai sensi dell'art. 72 della delibera Consob n° 11971 e successive modifiche ed integrazioni da redigere in occasione di modifiche dello statuto

<p style="text-align: center;">TITOLO X</p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>ART. 21</p> <p>1. 1. Il domicilio dei soci, per i rapporti tra gli stessi e la Società, è quello risultante dal Libro Soci.</p> <p>ART. 22</p> <p>1. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2344 cod. civ., a carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorre l'interesse di mora in misura pari al tasso legale, tempo per tempo determinato dalle autorità competenti, maggiorato di due punti.</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO X</p> <p style="text-align: center;">DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>ART. 20 (rinumerato)</p> <p>1. Il domicilio dei soci, per i rapporti tra gli stessi e la Società, è quello risultante dal Libro Soci.</p> <p>ART. 21 (rinumerato)</p> <p>1. Fermo restando il disposto di cui all'art. 2344 cod. civ., a carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorre l'interesse di mora in misura pari al tasso legale, tempo per tempo determinato dalle autorità competenti, maggiorato di due punti.</p>
<p style="text-align: center;">NORMA TRANSITORIA</p> <p>ART. 23</p> <p>La Società ha stabilito rapporti partecipativi e di collaborazione con la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa e con il gruppo bancario ad essa facente capo con l'attribuzione di specifici poteri in materia di controllo gestionale, di nomina degli Organi sociali e di personale attraverso la conclusione di appositi patti, comunicati e pubblicati ai sensi di legge, tra il socio di maggioranza Spoleto Credito e Servizi Soc. Coop e la stessa Banca Monte dei Paschi di Siena Spa.</p>	<p style="text-align: center;">NORMA TRANSITORIA</p> <p>ART. 22 (rinumerato)</p> <p>La Società ha stabilito rapporti partecipativi e di collaborazione con la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa e con il gruppo bancario ad essa facente capo con l'attribuzione di specifici poteri in materia di controllo gestionale, di nomina degli Organi sociali e di personale attraverso la conclusione di appositi patti, comunicati e pubblicati ai sensi di legge, tra il socio di maggioranza Spoleto Credito e Servizi Soc. Coop e la stessa Banca Monte dei Paschi di Siena Spa.</p>

Spoleto, 11 maggio 2009

BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA
Il Presidente - G. Antonini



Capitale Sociale Euro 62.136.899,60 i.v. - Sede Legale e Direzione Generale 06049 Spoleto (PG) Piazza Pianciani 5 - Iscritta al n. 2346 del Registro delle Imprese di Perugia (Trib. di Spoleto) - C.C.I.A.A. di Perugia n. 170173 - Cod. Fiscale e Partita Iva 01959720549 - Iscritta al n. 5134.2 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 D. Lgs. n. 58/1998.